

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni Agricole e Alimentari

Oggetto: PSR Sardegna 2014 2022 Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole"- sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza" - intervento 2.1.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza". Risposte a quesiti operativi

In relazione ai quesiti operativi posti da alcuni Organismi di Consulenza, si forniscono i seguenti chiarimenti:

1) Ogni consulente coinvolto nel progetto deve svolgere almeno tre visite in azienda? (art. 11.1b.ter Misura 2.1). Esempio: il Veterinario deve andare tre volte? l'Agronomo deve andare tre volte? Il commercialista deve andare tre volte? Il responsabile della sicurezza deve andare tre volte?

In primis occorre precisare che il numero minimo di visite aziendali e l'impegno massimo ammissibile per azienda è differente a seconda della tipologia di consulenza prestata. Nello specifico, come precisato nel par. 11:

- servizio di consulenza di base: impegno massimo ammissibile 15 ore per azienda e minimo 2 visite aziendali;
- servizio di consulenza specialistica: impegno massimo ammissibile 28 ore per azienda e minimo 3 visite aziendali.

Il numero minimo di visite non va, pertanto, riferito al singolo consulente bensì va rapportato all'azienda nel suo complesso.

2) Il responsabile della sicurezza ed il commercialista le cui consulenze rappresentano insieme il 17% delle ore totali del progetto approvato possono andare un'unica volta in azienda?

Si, tali figure di consulenti possono recarsi un'unica volta in azienda purchè altre tipologie di consulenti si rechino in azienda almeno un'altra volta nell'ipotesi del servizio di consulenza di base (per un totale minimo di 2 volte) o due volte nel caso del servizio di consulenza specialistica (per un totale minimo di 3 volte).



### ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio Sosteni bilità e qualità delle produzioni Agricole e Alimentari

## 3) La consulenza in DAD è ammessa per una quota residuale delle ore totali della consulenza. Cosa si intende per residuale?

Il paragrafo 11 dell'avviso "descrizione dei servizi di consulenza" prevede la possibilità che il servizio di consulenza possa prendere forma anche tramite "l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione". Ciò va tuttavia raccordato con la necessità che si rispetti il numero minimo di visite aziendali che, per loro stessa natura, devono essere svolte recandosi materialmente presso la sede aziendale e che si rispetti il monte ore massimo ammissibile per azienda.

Si ritiene, pertanto, che la consulenza possa svolgersi in DAD per un numero di ore non eccedenti il 20% delle ore totali destinate alla consulenza.

#### 4) Le ore attribuite ad ogni consulente devono essere svolte tutte in azienda?

No, sempre nel rispetto del numero minimo di visite aziendali che devono essere svolte recandosi materialmente presso la sede aziendale, come precisato anche nella risposta al quesito precedente, le ore attribuite ad ulteriori ed eventuali consulenze possono non essere svolte in azienda.

## 5) E' possibile che il consulente riceva presso la propria sede il titolare dell'azienda per effettuare la consulenza?

Si, come precisato nel par. 11, ambo i servizi di consulenza sia di base sia specialistica prevedono il confronto diretto. Per questo motivo, fermo restando il rispetto del numero minimo di visite aziendali, il consulente, può ricevere il titolare dell'azienda presso la propria sede ad esempio per l'analisi della situazione aziendale o la predisposizione dei documenti previsti dal bando.

# 6) Nel caso di rinunzia da parte di diversi Consulenti del progetto (Veterinari, Commercialisti, Responsabili della sicurezza) è ipotizzabile una variante al di sotto del 70% (art. 18 Mis 2.1). La rimodulazione sarebbe ammessa? Fino a che percentuale?

L'Autorità di Gestione ritiene opportuno adeguare la soglia massima della variante in riduzione dal 30% al 50%, come previsto nel documento sulle procedure operative approvato con determinazioni n. 9868/286 del 25/03/2023.

Si evidenzia, tuttavia, che per essere approvata la variante dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di ammissibilità, e dei criteri di selezione che hanno determinato l'approvazione del progetto.